

Rimborsi o pagamenti	Misure vigenti	Norma di riferimento
Interessi legali	0,05% dal 2020; 0,01% dal 2021	Articolo 1284, codice civile; articolo 1, decreto ministero dell'economia e delle finanze del giorno 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 310 del 15 dicembre 2020 (0,01 per cento dal 2021)
Tasse e imposte indirette dovute all'erario (per ogni semestre compiuto)	1 per cento semestrale dal 1° gennaio 2010	Articolo 1, legge 26 gennaio 1961, n. 29; articolo 1, DM 21 maggio 2009
Rimborso di tasse e imposte indirette non dovute all'erario (per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso)	1 per cento semestrale dal 1° gennaio 2010	Articolo 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29; articolo 1, DM 21 maggio 2009
Rimborso di imposte pagate (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione)	2 per cento annuo e 1 per cento semestrale dal 1° gennaio 2010	Articolo 44, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, DM 21 maggio 2009
Rimborso di imposte con procedura automatizzata (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione)	2 per cento annuo e 1 per cento semestrale dal 1° gennaio 2010	Articolo 44-bis, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, DM 21 maggio 2009
Rimborsi Iva	2 per cento annuo dal 1° gennaio 2010	Articoli 38-bis e 38-ter, decreto Iva, Dpr 633/72; articolo 1, DM 21 maggio 2009
Imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo (a decorrere dal giorno successivo alla scadenza)	4 per cento annuo dal 1° ottobre 2009	Articolo 20, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 2, DM 21 maggio 2009
Dilazione di pagamento di imposte	4,5% annuo dal 1° ottobre 2009	Articolo 21, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 3, DM 21 maggio 2009
Sospensione della riscossione	4,5% annuo dal 1° ottobre 2009	Articolo 39, Dpr 29 settembre 1973, n. 602, articolo 4, DM 21 maggio 2009
Pagamenti a rate delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali Iva, Irap, Redditi (ex Unico) e 730	4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2009, Unico 2009 compreso	Articolo 20, decreto legislativo 241/97; articolo 5, DM 21 maggio 2009
Pagamenti rateali in seguito ai controlli automatici o formali delle dichiarazioni	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010	Articolo 3-bis, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; articolo 5, DM 21 maggio 2009

Imposte di successione e donazione	3% annuo a scalare per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010	Articolo 38, comma 2, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 5, DM 21 maggio 2009
Rimborso dell'imposta di successione, ipotecaria e catastale	1 per cento per ogni semestre compiuto dal 1° gennaio 2010	Articolo 42, comma 3, e 37, comma 2, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (imposte sulle successioni), e articoli 13, comma 4, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (imposte ipotecarie e catastali); articolo 1, DM 21 maggio 2009
Imposte dovute in seguito a liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap	3,5% annuo a decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007	Articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; articolo 6, DM 21 maggio 2009
Somme dovute in seguito alla rinuncia all'impugnazione dell'accertamento versate nei termini	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010	Articolo 15, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; articolo 6, DM 21 maggio 2009
Imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010	Articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, Dpr 26 aprile 1986, n. 131; articolo 6, DM 21 maggio 2009
Tasse sulle concessioni governative, e tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010	Dpr 26 ottobre 1972, n. 641; articolo 6, DM 21 maggio 2009
Imposte dovute a seguito di accertamento con adesione versate nei termini	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010	Articolo 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; articolo 6, DM 21 maggio 2009
Imposte dovute a seguito di conciliazione giudiziale versate nei termini	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010	Articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 6, DM 21 maggio 2009
Somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali	2,5% per ogni semestre compiuto	Articolo 37, comma 1, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 6, DM 21 maggio 2009



NOTA BENE - L'articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 136 del 15 giugno 2009, fissa nella misura del 3,5% annuo gli interessi dovuti per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento (articolo 15, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), accertamento con adesione (articolo 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), e conciliazione giudiziale (articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

Invece, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative (articoli 8 e 15, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) dispongono che sono dovuti gli interessi legali.

E' inoltre disposto che, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali e la misura deve essere determinata con riferimento all'annualità in cui viene perfezionato l'atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Le regole sui pagamenti per la conciliazione giudiziale sono applicabili in caso di esito positivo del reclamo mediazione, di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992, per le liti d'importo non superiore a 50mila euro. Infatti, *«per effetto del rinvio disposto dal comma 8 dell'articolo 17-bis, devono ... ritenersi applicabili alla mediazione le disposizioni dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplinanti il perfezionamento della conciliazione giudiziale»* (circolare 9/E del 19 marzo 2012).

L'altalena degli interessi legali

Anno	Misura annua
Dal 1° gennaio 2004	2,5%
Dal 1° gennaio 2008	3%
Dal 1° gennaio 2010	1%
Dal 1° gennaio 2011	1,5%
Dal 1° gennaio 2012	2,5%
Dal 1° gennaio 2014	1%
Dal 1° gennaio 2015	0,5%
Dal 1° gennaio 2016	0,2%
Dal 1° gennaio 2017	0,1%
Dal 1° gennaio 2018	0,3%
Dal 1° gennaio 2019	0,8%
Dal 1° gennaio 2020	0,05%
Dal 1° gennaio 2021	0,01%